

ALLEGATO A

CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "DIFESA AMMALATI PSICHICI SAVIGLIANO FOSSANO SALUZZO ODV" PER PROMUOVERE LE CONDIZIONI NECESSARIE PER L'IDONEA CURA E ASSISTENZA DEGLI AMMALATI PSICHIATRICI E DELLE LORO FAMIGLIE.

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 502/92 e successive modifiche, all'art. 14 comma 7, ribadisce che "...è favorita la presenza e l'attività all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le ASL e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del fondo sanitario nazionale, accordi e protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza, comunque garantito al cittadino, e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di tutela dei diritti e di volontariato concordano programmi comuni a favorire l'adeguamento delle strutture sanitarie e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. ";
- la legge quadro n. 266 dell'11 agosto '91 e la legge regionale n. 38 del 29 agosto '94 disciplinano la promozione e la valorizzazione del volontariato, prevedendo la possibilità per gli enti pubblici di stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento della loro opera di solidarietà sociale;
- il Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante <<Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106>>" prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'Organizzazione di Volontariato "Difesa Ammalati Psicici Savigliano Fossano Saluzzo ODV" siglabile "Di.A.Psi Savigliano Fossano Saluzzo Odv", iscritta al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato con decreto n. 559 del 06/11/2008 si propone come scopo primario di promuovere le condizioni necessarie per l'idonea cura e assistenza degli ammalati psichiatrici e delle loro famiglie che accedono al Dipartimento di Salute Mentale – sedi di Savigliano-Saluzzo-Fossano.
- l'Organizzazione "Di.A.Psi Savigliano Fossano Saluzzo Odv", ha richiesto in data 28 gennaio di poter effettuare il servizio di volontariato presso il Dipartimento di Salute Mentale – sedi di Savigliano-Saluzzo-Fossano, a favore dei pazienti seguiti dal suddetto DSM;

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede in Cuneo, Via C. Boggio, 12, P.I. 01128930045, nella persona del Direttore della s.c. Affari Generali e Controlli Interni dott. Roberto Balocco, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'A.S.L. medesima,

E

L'Organizzazione di volontariato "Difesa Ammalati Psicici Savigliano Fossano Saluzzo ODV" siglabile "Di.A.Psi Savigliano Fossano Saluzzo Odv", di seguito indicata Organizzazione - con sede in Savigliano – 12038, Strada Cavallotta 5a; C.F. 95005710041, nella persona del Presidente, sig. Lorenzo Lanfranco, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'associazione medesima,

si concorda e si stipula quanto segue:

Articolo 1 **Oggetto**

L'A.S.L. CN1 si avvale della collaborazione dell'Organizzazione di volontariato "Difesa Ammalati Psicici Savigliano Fossano Saluzzo ODV" siglabile "Di.A.Psi Savigliano Fossano Saluzzo Odv" per promuovere le condizioni necessarie per l'idonea cura e assistenza degli ammalati psichiatrici e delle loro famiglie, seguiti presso il Dipartimento di Salute Mentale sedi di Savigliano-Saluzzo-Fossano.

In particolare:

è un'organizzazione di volontariato composta da famigliari di persone con disturbo psichico e da volontari sensibili ai gravi problemi della patologia mentale;

è apartitica, senza fini di lucro, facente parte di una federazione nazionale che riunisce varie associazioni di famigliari e di volontari con le medesime finalità: il miglioramento della legge psichiatrica, la cura dei malati psichici, la difesa dei loro diritti;

raduna le famiglie dando sostegno e voce a chi non sa o non può difendersi;

informa sulla malattia psichica e sui diritti del malato e, nei casi di inabilitazione, offre il servizio di tutela alla persona e ai suoi beni;

fa da interlocutore tra le famiglie e il servizio pubblico di salute mentale, per sollecitare una migliore attenzione e favorire la comprensione delle difficili situazioni famigliari;

sensibilizza gli enti preposti, la stampa e l'opinione pubblica sui problemi del settore;

si adopera perché sorgano nuove strutture di cura e di recupero, collabora con il servizio pubblico alla stesura di progetti integrati: inserimenti lavorativi e borse lavoro;

cerca di diffondere fra i cittadini, inclusi i malati e gli operatori, l'esigenza del rispetto dei principi universali dell'etica che vedono nel malato un uomo e non un utente di servizi.

Attualmente rivestono particolare significato le seguenti attività:

- “Assistenza psicologica”. Il progetto prevede la presenza di uno psicologo con specifiche competenze che possa supportare la relazione tra il personale medico-infermieristico, i pazienti e le loro famiglie al fine di costituire un contesto di cure contenitivo ed attento alle esigenze specifiche di ognuno, per implementare le varie attività che il D.S.M. svolge in collaborazione con la D.I.A.P.S.I. Grande attenzione verrà dedicata a tutti gli attori coinvolti nell'evento patologico, consapevoli che i loro apporti emotivi e comportamentali contribuiscono all'esperienza di malattia del paziente.

Nuovi progetti finalizzati al benessere psicofisico dei pazienti e delle famiglie potranno essere proposti dall'Organizzazione nell'ambito della presente convenzione, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Articolo 2 **Svolgimento attività convenzionale**

Le attività oggetto della presente convenzione:

- non possono in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, bensì quali attività di supporto alle varie tipologie di assistenza;
- devono essere svolte in presenza di personale istituzionale in servizio presso la Struttura;
- sono svolte presso il Dipartimento di Salute Mentale – sedi di Savigliano-Saluzzo-Fossano.

Per il loro svolgimento, l'Organizzazione si impegna a dotarsi di personale proprio.

Articolo 3 **Formazione**

L'Organizzazione provvede a garantire il personale qualificato ed in misura adeguata agli impegni assunti.

Articolo 4 **Garanzia di continuità**

Le attività di cui all'art. 1 debbono dare garanzia di continuità ed essere effettuate, secondo modalità concordate con il Direttore della struttura.

Articolo 5 **Rimborsi**

Le attività che l'Organizzazione si impegna a prestare in forza della convenzione sono gratuite.

Articolo 6

Coperture assicurative

L'Organizzazione delega l'A.S.L. CN1 a garantire direttamente la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi dei volontari dell'Organizzazione che prestano attività di volontariato presso i locali dell'azienda e provvede direttamente alla copertura di quella contro gli Infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, con adeguato massimale, richiedendone il rimborso all'Azienda in quanto, in applicazione dell'art. 18, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017 integrato e corretto dal decreto legislativo n. 105/2018, i relativi oneri devono essere assunti a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione.

Articolo 7

Protezione e trattamento dei dati personali

Le parti della presente convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, contenute nel del D. Lgs. 196/2003 - modificato dal D. Lgs 101/2018 - e dal Reg. UE 2016/679.

L'A.S.L. CN1, titolare del trattamento dei dati, individua quali autorizzati al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 32 del Reg. UE 216/679, i volontari dell'Organizzazione "Di.A.Psi. Odv", impartendo loro le istruzioni scritte (Istruzioni per gli autorizzati al trattamento dei dati personali) alle quali i volontari dovranno attenersi nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione ed in particolare verranno consegnate allo Psicologo referente del progetto di sostegno alla relazione tra il personale medico-infermieristico ed i pazienti con le loro famiglie.

Articolo 8

Sicurezza ambienti di lavoro

L'A.S.L. CN1 si impegna nei confronti dell'Organizzazione ad assicurare, con specifico riferimento all'attività svolta dai volontari presso i locali dell'A.S.L., il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Articolo 9

Clausola finale

L'Organizzazione si impegna a non assumere con altri Enti o strutture accordi od intese che possano riuscire di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

L'Organizzazione si impegna a divulgare le informazioni relative all'attività svolta presso l'ASL CN1 tramite i mezzi ritenuti opportuni – convegni – articoli – pubblicazioni, altro:
in maniera congiunta
singolarmente, previa autorizzazione della controparte e relativa citazione della stessa.

In entrambi i casi, l'Organizzazione si impegna altresì ad utilizzare il logo dell'ASL insieme al marchio "Associazioni".

Articolo 10 **Verifiche**

Con cadenza annuale verrà verificata l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impegnate.

Al fine dell'attuazione di quanto sopra, l'Organizzazione s'impegna a predisporre una relazione annuale sull'attività svolta.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto dalle parti.

Articolo 11 **Durata**

La presente convenzione ha validità dal 01/02/2020 al 31/12/2022; la stessa potrà essere rinnovata per lo stesso periodo di tempo previa valutazione dei risultati conseguiti, su richiesta scritta ed accordo delle parti, da assumersi almeno un mese prima della scadenza con le stesse forme previste per la stipulazione della convenzione.

La disdetta della convenzione potrà comunque essere presentata dalle parti contraenti con almeno 1 mese di preavviso a mezzo di comunicazione raccomandata.

I singoli progetti possono avere durata inferiore, concordata tra le parti.

Articolo 12 **Normativa generale**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente in materia.


Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Articolo 13 **Imposta di bollo e di registro**

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, recante modifiche all'art. 82 commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

<p>l'Organizzazione di volontariato Difesa Ammalati Psicici Savigliano Fossano Saluzzo - ODV Il Presidente Lorenzo Lanfranco</p>  <hr/>	<p>per l'A.S.L. CN1 di Cuneo il Direttore della s.c. Affari Generali e Controlli Interni dott. Roberto Balocco</p> <hr/>
--	--

Di.A.Psi.
Associazione Difesa Ammalati Psicici
Fossano Saluzzo Savigliano
Sede Legale: Via Cavallotta, 5/A - SAVIGLIANO
C.F.: 9500571 004 1
Tel. 0172 717878-0172 712200-0172 716010-333 3876189
www.diapsi.it - e-mail: info@diapsi.it

